



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**ORDINE DEL GIORNO DI ISTRUZIONE
ALLA GIUNTA REGIONALE
N. 89 del 22 dicembre 2023**

PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA

MATTIA

IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 120 DEL 5 DICEMBRE 2023

***IMPEGNO AD ATTUARE LA LEGGE REGIONALE N° 7 DEL 10 GIUGNO 2021
CONCERNENTE "DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ
RETRIBUTIVA TRA SESSI, IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E
DELL'IMPRENDITORIALITÀ FEMMINILE DI QUALITÀ NONCHÉ PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE DONNE"***



GRUPPO PD
REGIONE LAZIO

**Consiglio regionale del Lazio
ORDINE DEL GIORNO
EX ART.69 REG.LAV.CONS.REG.
N. 89 del 22 dicembre 2023**

**Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio
On. Antonio Aurigemma**

**ORDINE DEL GIORNO
COLLEGATO ALLA
P.L. N. 120 DEL 5 DICEMBRE 2023
“LEGGE DI STABILITA’ REGIONALE 2024”**

**Oggetto: Impegno ad attuare la legge regionale n° 7 del 10 giugno 2021
concernente “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il
sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché
per la valorizzazione delle competenze delle donne”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE

nel corso della XI legislatura il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale n° 7 del 10 giugno 2021 concernente “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne”;

PRESO ATTO CHE

la l.r. 7/2021 ha previsto una serie di misure finalizzate ad assicurare la parità di trattamento e la parità di opportunità tra donne e uomini in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione, tra le quali:

- il Registro regionale delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere (art. 3);

- la Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro (art. 4);
- misure per favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità (art. 6);
- iniziative di formazione per la parità di genere e il reinserimento lavorativo delle donne (art. 7);
- misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza (art. 8)
- misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne con disabilità (art. 9);
- istituzione nei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale di una specifica sezione denominata "Sportello donna" all'interno della quale sono resi fruibili avvisi, bandi e qualsiasi informazione utile a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (art. 10);
- istituzione di un fondo per il microcredito alle donne in situazioni di disagio sociale (art. 11)
- misure per sostenere l'imprenditorialità femminile (art. 13);
- misure per garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione (art. 14);
- misure per garantire la parità di genere nelle giunte comunali (art. 15);
- istituzione di buoni per l'acquisto di servizi di baby-sitting e di caregiver (art. 16);

RILEVATO CHE

è stato pubblicato sul BURL del 26 maggio 2022, n. 45 il regolamento di attuazione e integrazione della l.r. 7/2021 con il quale:

- si è disciplinato il Registro regionale delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere (artt. 2-7);
- sono stati dettati i criteri:
 - o per il riconoscimento di contributi per la promozione dell'occupazione femminile (art. 8);
 - o per l'accesso alla quota di riserva del Fondo per il microcredito e la microfinanza (art. 9);
 - o per l'attuazione degli interventi a sostegno dell'imprenditorialità femminile (art. 10);
 - o per la concessione dei buoni per l'acquisto di servizi di baby-sitting e di caregiver (art. 11);
 - o per la celebrazione della Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro (art. 12);

CONSIDERATO CHE

nonostante la tempestiva adozione del Regolamento di attuazione e integrazione della l.r. 7/2021, nel corso della XII legislatura:

- non risulta ancora operativo il Registro regionale delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere;

- la Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro, che la legge prevede di celebrare il 7 giugno di ogni anno, è stata completamente defanziata con la proposta di legge n. 120;
- non risulta ancora operativa sui siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale la sezione denominata “Sportello donna” per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile;
- le misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne disabili e delle donne vittime di violenza sono state completamente defanziate con la proposta di legge n. 120;
- il Fondo per sostenere l’imprenditorialità femminile risulta fortemente defanziato dalla proposta di legge n. 120 rispetto alle previsioni iniziali e non risulta ad oggi l’attivazione di forme di sostegno per l’accesso al credito previste dalla legge;
- i buoni per l’acquisto di servizi di baby-sitting e di caregiver sono stati completamente defanziati con la proposta di legge n. 120;

RITENUTO CHE

sia fondamentale sostenere le donne per la parità retributiva e per riconoscere loro pari diritto ad affermarsi e realizzarsi nella vita e nel lavoro, ancor di più in un momento in cui si cerca di combattere il fenomeno della denatalità;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

- a rifinanziare e a dare attuazione alla legge regionale n. 7 del 2021 concernente “Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne” per ciascuno dei punti seguenti:
 - o Registro regionale delle aziende virtuose che attuano la retribuzione di genere (art. 3);
 - o Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro (art. 4);
 - o misure per favorire l’occupazione femminile stabile e di qualità (art. 6);
 - o iniziative di formazione per la parità di genere e il reinserimento lavorativo delle donne (art. 7);
 - o misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza (art. 8)
 - o misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne con disabilità (art. 9);
 - o istituzione nei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale di una specifica sezione denominata “Sportello donna” all’interno della quale sono resi

fruibili avvisi, bandi e qualsiasi informazione utile a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (art. 10);

- istituzione di un fondo per il microcredito alle donne in situazioni di disagio sociale (art. 11)
- misure per sostenere l'imprenditorialità femminile (art. 13);
- misure per garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo degli enti strumentali e delle società controllate o partecipate dalla Regione (art. 14);
- misure per garantire la parità di genere nelle giunte comunali (art. 15);
- istituzione di buoni per l'acquisto di servizi di baby-sitting e di caregiver (art. 16).

Eleonora MATTIA

Firmato digitalmente da:
Eleonora Mattia
Data: 22/12/2023 19:37:32